

INDENNITA' DIS-COLL

Articolo 15, Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22



DESTINATARI

Dal 1° gennaio 2015 è stata istituita, in via sperimentale, in relazione agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 una nuova indennità di disoccupazione mensile - DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA

ESCLUSIONI

Sono esclusi gli amministratori e i sindaci.

Sono esclusi inoltre assegnisti di ricerca e dottorandi.



REQUISITI

- Stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c) d.lgs. 181/2000;
- almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.



REQUISITI

- Stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c) d.lgs. 181/2000:

lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

La categoria di lavoratori in argomento potrà, al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all'INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l'INPS successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.



REQUISITI

- Tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento:

Il periodo di osservazione per l'individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Per la prestazione in argomento non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni.



REQUISITI

- Nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione:

Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66 (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione (€ 398,02, importo pari all'applicazione dell'aliquota del 30,72% sul compenso minimo mensile di € 1.295,66). Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).



PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda va presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In relazione all'immediata entrata in vigore della disciplina della DIS-COLL, al fine di consentire l'avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di relativa liquidazione della prestazione, fino alla data del 11 maggio 2015 entro la quale saranno resi disponibili i servizi di presentazione telematica, la domanda di DIS-COLL sarà accettata, anche in forma cartacea, mediante l'apposito modulo disponibile nel sito www.inps.it. o tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente.

Fino alla data del 11 maggio 2015 non sarà possibile la presentazione della domanda attraverso il canale del Contact Center.



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2015 e la data del 27.04.2015 di pubblicazione della circolare INPS n. 83, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla predetta data del 27.04.2015.

In questi casi la prestazione viene corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.



DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno; se la domanda è presentata dopo l'ottavo giorno, l'indennità DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l'indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l'indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.



BASE DI CALCOLO

L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali - risultante dai versamenti contributivi effettuati - relativo all'anno solare in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente diviso per «*il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi*». Si ottiene così il reddito medio mensile.

Ai fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali – che rappresenta la base di calcolo della prestazione – dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento.



MISURA

La indennità DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2015, a € 1.195,00 (annualmente rivalutato).

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore a € 1.195, la DIS-COLL è pari al 75% di detto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l'importo di € 1.195.

La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di € 1.300 nel 2015.

La DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.



DURATA

L'indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente «*per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati*». Anche per la durata della prestazione si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

Pertanto l'indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ai soli fini della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL.

La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi.



DURATA

Esempio 1

Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi ($8.000:1.295,66=6,17$ mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 ($800 \times 75:100$) per i primi tre mesi; € 582 (€ 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3%) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.

Esempio 2

Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi ($16.000:1.295,66=12,35$ mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 ($€ 1.195 \times 75:100 +$ il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.



CONDIZIONALITA'

L'erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'art. 1, co. 2 lett. c) del d. lgs. n. 181 del 2000, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (Centri per l'Impiego) di cui all'art. 1, co.2 lett. g) del richiamato decreto legislativo.



PASSAGGIO DALLA INDENNITA' UNA TANTUM ALLA DIS-COLL

Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013. I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 i quali nell'anno 2013 soddisfano sia il requisito dei due mesi di disoccupazione, sia il requisito dei tre mesi di contribuzione e che hanno altresì maturato nell'arco temporale 01.01.2014 – 31.12.2014 il requisito dell'accredito di un numero di mensilità non inferiore ad uno, potranno beneficiare della indennità una tantum, qualora abbiano presentato apposita domanda entro il termine del 31.12.2014 o, solo per coloro che hanno maturato il requisito dell'accredito di una mensilità presso la gestione separata nel mese di dicembre 2014, entro il termine massimo del 31 gennaio 2015.



PASSAGGIO DALLA INDENNITÀ UNA TANTUM ALLA DIS-COLL

I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal D.lgs. n. 22 del 2015.

Pertanto, i collaboratori che nell'anno 2014 hanno maturato tre mesi di contribuzione presso la gestione separata INPS trovano tutela attraverso la DIS-COLL, in quanto il requisito minimo di tre mesi di contribuzione – introdotto dall'art. 15, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.22/2015 - andrà ricercato nell'arco temporale che va dal 1 gennaio 2014 alla data dell'evento di cessazione dal lavoro verificatosi nel 2015.

Tali lavoratori dovranno possedere anche gli ulteriori requisiti legislativamente previsti.



NUOVA ATTIVITA' LAVORATIVA

- Contratto di lavoro subordinato: nel caso in cui il beneficiario della prestazione si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la DIS-COLL riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.
- Nel caso in cui il beneficiario della prestazione si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni, lo stesso decade dal diritto alla prestazione.



NUOVA ATTIVITA' LAVORATIVA

- Lavoro autonomo: nel caso in cui il beneficiario della DIS-COLL intraprenda o sviluppi una attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o un'attività parasubordinata dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello status di disoccupato, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'avvio dell'attività o, se l'attività era preesistente, dalla data della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre da detta attività.

In tale caso la prestazione DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.



LAVORO AUTONOMO

La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma da presentare all'Istituto entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell'indennità il lavoratore, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione "a montante", cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta sull'intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate.



LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

L'art. 70, comma 1 del d. lgs n.276/2003 - come modificato dall'art. 8, co.2-ter del d. l. n.150/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n.15/2014 - ha previsto che *“Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese... nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”*; la medesima previsione normativa non è stata, ad oggi, rinnovata per l'anno 2015.

Pertanto, in attesa del completamento della riforma legislativa in materia di riordino della disciplina delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, per il beneficiario della indennità DIS-COLL che svolga anche attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, la prestazione - analogamente a quanto previsto in caso di svolgimento di lavoro autonomo - sarà ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Il beneficiario della indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all'INPS entro trenta giorni rispettivamente dall'inizio dell'attività lavorativa occasionale di tipo accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito derivante dalla predetta attività.



DECADENZA

Il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'art.1 co.2 lett. g) del D.lgs. n.181/2000;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all'INPS - entro trenta giorni dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL - il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità DIS-COLL.



PRESTAZIONI ACCESSORIE E REGIME FISCALE

No contributi figurativi

No ANF

L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, opererà sulla indennità DIS-COLL, le ritenute IRPEF e rilascerà la certificazione fiscale.

L'Istituto, qualora richiesto, provvederà a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sul reddito complessivo.



RICORSI

I ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di DIS-COLL sono decisi dal Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all'art. 2, co.26 della legge n. 335 del 1995.

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

- online utilizzando la procedura disponibile sul sito www.inps.it;
- tramite i patronati e gli intermediari dell'Istituto.

